(N. 323)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SALOMONE)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

e col Ministro della Marina mercantile

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1954

Riordinamento degli Istituti talassografici e sistemazione del relativo personale.

ONOREVOLI SENATORI. — Per la più agevole e chiara valutazione delle disposizioni contenute nell'allegato disegno di legge e riguardanti l'assetto degli Istituti talassografici e la sistemazione giuridico-economica del personale addettovi, si ritiene opportuno far precedere l'illustrazione delle disposizioni stesse da qualche cenno storico sulle vicende attraverso le quali lo studio e la sperimentazione dei fenomeni marini hanno avuto inizio e sviluppo nel nostro Paese.

I primi studi talassografici eseguiti in Italia risalgono a circa due secoli e mezzo ed ebbero il loro pioniere nel bolognese conte Luigi Ferdinando Marsigli le cui ricerche si svolsero, infatti, intorno al 1706-1707. Lungo tempo trascorse, però, perchè la materia potesse essere trattata con concreta razionalità di programmi e di opere, quando cioè, per interessamento dell'Istituto idrografico della R. Marina in Genova, vennero effettuate ricerche con la R. N. *Washington*, sulla quale il Giglioli studiò la fauna abissale mediterranea ed il comandante Magnaghi, direttore dell'Istituto genovese, con annuali campagne, per rilievo e l'aggiornamento delle carte nautiche, andò esplorando il Mediterraneo raccogliendo in pubblicazioni di notevole rilievo le osservazioni compiute.

Seguirono anni in cui, per vero, l'Italia diede contributo modesto agli studi del mare, mentre altri Paesi vi si dedicarono con crescente intensità, riconoscendone l'importanza, non soltanto scientifica, ma anche economica.

Nel 1908, poi, a cura e per merito della Società per il Progresso delle Scienze (S.I.P.S.), venne

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

costituito il Comitato talassografico per lo studio del Mediterraneo, che, sotto la Presidenza onoraria del Ministro della Marina, riunì, fra gli altri, i delegati ufficiali del Ministero dell'agricoltura, industria e commercio e di quello della pubblica istruzione.

Sempre ad iniziativa della benemerita Società Italiana per il progresso delle scienze, seguì, nel 1909, l'istituzione presso l'Università di Padova di un laboratorio centrale chimico, il quale ebbe a suo primo direttore il prof. G. Bruni.

Il Comitato talassografico, appena iniziati i suoi lavori, avviò con la Commissione adriatica dell'Accademia delle scienze di Vienna, promotrice delle indagini scientifico-talassografiche nell'Adriatico, intese che condussero alla costituzione della Commissione italo-austriaca per lo studio dell'Adriatico.

Il Ministero per l'agricoltura, da parte sua, rilevata immediatamente l'importanza di queste ricerche, ne promosse lo sviluppo, stanziando nel proprio bilancio un primo e notevole contributo: le crociere talassografiche effettuate in varie riprese da navi italiane furono 14.

Il lavoro svolto dal Comitato talassografico fu molto apprezzato, cosicchè i Ministri della Marina e dell'Agricoltura, Industria e Commercio ne promossero con il regio decreto-legge 13 luglio 1910, n. 442, la trasformazione in organo permanente.

I lavori del Regio Comitato talassografico Italiano, inaugurati a Napoli, nel dicembre dello stesso anno, dal Ministro della Marina vennero orientati verso i seguenti campi di ricerca:

1° la fisica e la chimica del mare;
2° la biologia delle acque salse;
3° l'esplorazione dell'alta atmosfera;

e il Comitato iniziava subito la costituzione di un primo nucleo di personale scientifico che risultò composto da un *biologo specialista capo, un chimico-fisico e due assistenti* per la geofisica.

Con regio decreto 25 febbraio 1912, n. 182, modificato e perfezionato poi nel 1913, fu approvata una convenzione fra i Ministeri della guerra e dell'agricoltura, industria e commercio, per il funzionamento della R. Stazione aereologica principale di Vigna di Valle, alla quale il Ministero dell'agricoltura diede anche uno speciale contributo per lo studio dei fenomeni dell'alta atmosfera e della formazione delle nubi temporalesche, nonchè per la ricerca di mezzi atti ad impedire la caduta della grandine.

Il 13 febbraio 1913, il Ministro della marina – di concerto col Ministro del tesoro – presentò alla Camera un disegno di legge recante modifiche al R.C.T.I. ed altri provvedimenti per gli studi talassografici.

Altra convenzione venne, poi, stipulata tra il R.C.T.I. e la Società Regionale veneta per la pesca e l'acquicoltura, allo scopo di coordinarne le attività, nell'interesse della pesca e della piscicoltura marina.

Il regio decreto-legge 5 giugno 1913, n. 599, modificò, per quanto concerne i membri di diritto, la costituzione del Comitato ed autorizzò l'assegnazione di maggiori disponibilità per le nuove esigenze delle attività talassografiche.

Altra convenzione fu approvata, con decreto luogotenenziale del 5 marzo 1916, tra il Ministero della guerra, il Ministero della marina ed il R.C.T.I., per il funzionamento del R. Servizio Aereologico Italiano.

Nel dicembre 1918, in seguito ad accordi intervenuti fra il Ministero della marina, il Comando Supremo ed il Governatorato della Venezia Giulia, il R.C.T.I. prese in consegna gli Istituti della Venezia Giulia per lo studio del mare, e precisamente: l'Osservatorio marittimo di Trieste; la Stazione zoologica di Trieste; la Stazione zoologica di Rovigno e la Sezione geofisica dell'Istituto idrografico della Marina di Pola.

Dopo che, con regio decreto 25 agosto 1919, n. 1683, il numero dei tecnici esperti era stato portato da 8 a 20, il R.C.T.I. a seguito dell'accresciuto numero di Istituto (Istituti della Venezia Giulia), procedeva, nel settembre 1919, ad aumentare i ruoli del personale scientifico *mettendo a concorso un posto in ciascuna delle categorie*: biologo-capo, biologo-aggiunto, geofisico-capo, geofisico-aggiunto. Si legge nei relativi bandi che: « *al vincitore del concorso è conferita la nomina in ruolo, con diritto a pensione come funzionario dello Stato* ».

La Sezione fisico-chimica, dopo aver continuato, fino al 1923, il suo funzionamento presso l'Istituto chimico dell'Università di Padova, venne trasferita nel 1924 a Trieste

presso l'Istituto geofisico, dando luogo alla nomina di un chimico-aggiunto e successivamente di un chimico-capo (1932).

Il 1° marzo 1920, frattanto, era stata conclusa altra convenzione col Ministero della pubblica istruzione, per il funzionamento dell'Istituto di biologia di Cagliari; e con regio decreto 8 febbraio 1920, n. 183, veniva istituita una Giunta esecutiva per le ricerche sperimentali, nell'interesse dell'industria della pesca.

Nella primavera del 1921 ebbero sistemazione gli Istituti talassografici della Venezia Giulia con la trasformazione dell'Osservatorio marittimo di Trieste in un Osservatorio astronomico alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione, ed un Istituto geofisico alle dipendenze del R.C.T.I. Le due Stazioni zoologiche di Trieste e Rovigno vennero fuse in un unico Istituto con sede in Rovigno, mentre gli Istituti di Pola, per la parte astronomica, passavano all'Osservatorio astronomico di Trieste e, per la parte magnetica e idrografica, all'Istituto idrografico di Genova; veniva invece mantenuto un Osservatorio meteorologico, mareografico e sismico, dipendente dall'Istituto geofisico di Trieste.

Con la legge 24 marzo 1931, n. 312, vennero poi emanati i provvedimenti a favore della pesca e dei pescatori.

Il titolo XI di detta legge che riguarda i servizi tecnici della pesca, disponeva tra l'altro, che per le ricerche scientifiche applicate alla pesca e per tutte le indagini relative all'incremento di tale industria, l'Ufficio della pesca presso il Ministero dell'agricoltura si valesse delle proprie istituzioni ed armonizzasse la sua attività con quella degli istituti scientifici del R.C.T.I., provvedendo di comune accordo alla redazione delle carte peschereccie e dei portolani di pesca.

In un riassunto pubblicato nel n. 72 del Bollettino bimestrale del Ministero dell'agricoltura, sono riportati i vari decreti e le modifiche intesi a regolare la costituzione ed organizzazione dei servizi talassografici, e l'attività degli Istituti scientifici, i quali nell'agosto del 1921 erano costituiti da: l'Istituto geofisico di Trieste, il Laboratorio chimico di Padova-Venezia, l'Istituto per le ricerche talassografiche di Costantinopoli, l'Istituto di biologia marina di Messina, l'Istituto di biologia marina per l'Adriatico, Rovigno d'Istria, l'Istituto di biologia per il Tirreno di Cagliari, la R. Stazione aerologica di Vigna di Valle. Si rileva tra l'altro, dal detto Bollettino che:

« Il personale del R. Comitato è costituito da:

« Personale di ruolo, da personale assistente e da personale subalterno.

« Fanno parte del personale di ruolo: gli specialisti capi per la geofisica, la chimica e la biologia, i quali hanno lo stesso trattamento dei professori ordinari di Università, più un assegno annuo quali direttori degli Istituti scientifici.

« Fanno parte del personale di ruolo anche gli specialisti aggiunti ed i tecnici.

« Gli specialisti aggiunti hanno lo stesso trattamento degli astronomi, nel ruolo del personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione.

« Gli assistenti sono nominati per quattro anni e sono considerati come assistenti delle RR. Università ».

Giova aggiungere che con l'esercizio 1922-23 il personale degli Istituti talassografici della Venezia Giulia, i quali erano stati, in un primo tempo, a carico del Commissariato civile di Trieste, passavano a carico del R.C.T.I., che avrebbe fronteggiato le relative spese con i nuovi mezzi, messi a disposizione dal Ministero delle Finanze; ed è parimenti da ricordare il regio decreto 15 luglio 1923, n. 1799 col quale vennero fissate le attribuzioni e l'ordinamento del R.C.T.I., con riguardo all'aumentato numero degli Istituti dipendenti.

Completano l'enumerazione della lunga e fitta serie dei provvedimenti emanati negli ultimi cinquant'anni per l'incremento degli studi talassografici in Italia:

la legge 27 giugno 1929, n. 1179, con la quale il R.C.T.I. passò dal Ministero della marina, al Consiglio nazionale delle ricerche, il quale ultimo, come si legge all'articolo 1 « *subentrava in tutte le sue attribuzioni ed obblighi, nei riguardi del R.C.T.I.*, restando incaricato dell'amministrazione del R.C.T.I. l'amministratore del C.N.R. (articolo 7);

la legge 9 aprile 1931, n. 351 con cui fu approvato l'accordo tra l'Italia e la Germania,

per il funzionamento dell'Istituto di biologia marina di Rovigno;

il regio decreto 10 febbraio 1937, n. 334 col quale venne istituito l'Istituto di studi adriatici, con sede a Venezia;

il regio decreto 8 aprile 1939, n. 884 che istituì un Osservatorio di pesca marittima a Venezia, sotto la vigilanza del Ministero della agricoltura e delle foreste, con la collaborazione del R.C.T.I.;

la legge 20 novembre 1939, n. 2092 per la quale il R.C.T.I. passò a far parte integrante del C.N.R. e, con esso, pure il regio Istituto demaniale di biologia marina di Taranto;

il decreto del Capo del Governo 30 agosto 1940, che approvò un regolamento per il funzionamento del servizio talassografico, nei riguardi dei programmi di ricerca e di vigilanza sugli istituti scientifici che si occupavano di studi talassografici;

il decreto 27 febbraio 1941, con cui il Presidente del C.N.R. istituiva in Trieste una Stazione della rete geofisica italiana;

la deliberazione del C.N.R. del 3 dicembre 1941, per la quale l'Istituto geofisico di Trieste assumeva la denominazione di Istituto talassografico di Trieste;

ed infine il decreto luogotenenziale 1° marzo 1946, n. 82, sul riordinamento del Consiglio Nazionale delle ricerche, che ha trasferito al ministero dell'agricoltura e delle foreste, i tre Istituti talassografici di Trieste, Messina e Taranto.

* * *

L'allegato schema di disegno di legge è inteso a definire la natura giuridica degli Istituti Talassografici, a precisarne i compiti, gli organi ed i mezzi finanziari, a determinarne gli organici, a disciplinare, con norme transitorie, il collocamento in detti ruoli del personale degli Istituti.

Con l'articolo 1 si definisce la natura degli Istituti talassografici; Enti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza ed alla tutela del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, essi assumono la denominazione di «*Istituti sperimentali talassografici*» che appare appropriata ai compiti di indagine scientifica sulla natura fisica, chimica e biologica dei mari, che sono ad essi demandati.

L'articolo 2 precisa da quali fonti gli Istituti talassografici traggono i mezzi finanziari per il proprio funzionamento.

Principalmente gli Istituti dovranno fare assegnamento sul contributo statale gravante sul fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste *per l'incremento della pesca*, alle cui disponibilità, dal 1945, cioè da quando la legge 1° marzo 1945, n. 82, ha trasferito al Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli Istituti, si è attinto per assicurare il funzionamento di detti Istituti.

Anzichè stabilire con legge la misura dei contributi, si è preferito demandarne la competenza ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste ed a quello del tesoro, apparendo opportuno adeguare i contributi stessi alle effettive e mutevoli necessità degli Istituti, in rapporto ai programmi.

Gli articoli dal 3 all'8 trattano degli organi di normale e straordinaria amministrazione, dell'esercizio finanzario, della procedura e dei tempi per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, demandando ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste ed a quello del tesoro il compito di emanare il regolamento amministrativo-contabile, che dovrà disciplinare la gestione degli Istituti.

Gli articoli 9 e 10 riguardano il personale del quale gli Istituti talassografici potranno valersi per le loro esigenze funzionali.

La assoluta identità di compiti di indagine scientifica, sia pure in materie diverse, affidati agli Istituti talassografici ed agli Istituti di sperimentazione agraria, ha sconsigliato la istituzione di appositi ruoli organici per gli Istituti talassografici. Si è preferito, perciò, di collocare il personale di questi ultimi Istituti nei ruoli organici già esistenti per la Sperimentazione agraria (ruolo tecnico superiore – ruolo degli esperti – ruolo del personale tecnico subalterno) modificandone le attuali rispettive dotazioni organiche, come indicato nelle tabelle *A*, *B* e *C*, allegate al disegno di legge, le quali sostituiscono, rispettivamente, la tabella VII, allegata al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, e le tabelle *H* e *I*, allegate al regio decreto 29 maggio 1941, . 489.

Come è dimostrato nelle note alle dette tabelle, l'incremento delle dotazioni organiche è modesto, assommando, per i tre ruoli, a sole 22 unità.

Il conferimento dei posti che nelle tabelle di cui trattasi sono riservati al personale degli Istituti talassografici, avverrà con l'osservanza delle norme di cui al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e successive modificazioni, che ben si addicono al reclutamento ed allo svolgimento di carriera di detti Istituti.

Soltanto per il ruolo degli esperti è stato necessario prevedere (articolo 10 del disegno di legge) che i posti di grado iniziale riservati in detto ruolo agli Istituti talassografici siano conferiti mediante concorso pubblico per esami, da espletare, con l'osservanza delle norme all'uopo vigenti per gli Istituti di sperimentazione agraria, fra coloro che siano provvisti del diploma di Istituto nautico, Sezione capitani o Sezione macchinisti, oppure del diploma di maturità scientifica o, infine, del diploma di Istituto tecnico industriale, Sezione elettromeccanici; e ciò, per assicurare la possibilità di reclutare giovani che siano in possesso della preparazione scolastica appropriata alle funzioni che essi saranno chiamati a svolgere.

Per i servizi contabili, d'ordine e d'anticamera, non viene previsto alcun aumento delle dotazioni organiche dei ruoli dei segretari contabili, del personale d'ordine e subalterno, potendosi a tali servizi provvedere con il personale già appartenente ai predetti ruoli o con quello dei ruoli speciali transitori già istituiti in corrispondenza dei ricordati ruoli organici.

Fra le « DISPOSIZIONI TRANSITORIE ». — Gli articoli dall'11 al 14 dettano norme per la sistemazione nei ruoli organici di cui alle allegate tabelle *A*, *B*, e *C* del personale proveniente, con rapporto stabile di impiego, dal Consiglio nazionale delle ricerche.

A maggior cautela dell'Amministrazione, si è prescritto che il conferimento dei posti di cui sopra abbia luogo mediante concorsi per titoli, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, ad ugual titolo, per l'immissione nei ruoli degli Istituti di sperimentazione agraria, prescindendo dal limite massimo di età.

Al concorso per la copertura dei posti della carriera di direttore ordinario del ruolo tecnico superiore di gruppo *A* sarà ammesso il personale che abbia acquisito presso il Consiglio nazionale delle ricerche o gli Enti preesistenti una delle qualifiche di direttore, di geofisico capo, di biologo specialista capo o chimico capo con equiparazione al grado non inferiore al VII dell'ordinamento gerarchico statale, e ne abbia effettivamente esercitato le relative funzioni fino alla data del bando di concorso e, comunque, per almeno cinque anni.

Il personale nominato in ruolo a seguito del concorso di cui al comma primo dell'articolo 12 del disegno di legge, verrà collocato al grado VI della carriera di direttore ordinario. Ciò perchè il lungo esercizio delle funzioni, relative alla qualifica rivestita, fa apparire superfluo un periodo di straordinariato per la successiva conferma a posto stabile.

Qualora la durata dei servizi resi con le anzidette qualifiche, semprechè associata allo effettivo esercizio delle funzioni, risulti superiore agli anni otto il personale nominato come sopra è detto al grado VI conseguirà la promozione al grado V e successivamente, semprechè la qualifica associata alle funzioni sia superiore agli anni dodici, la promozione al grado IV.

Anche ai posti della carriera di aiuto-direttore del ruolo tecnico superiore di gruppo *A*, si accederà mediante concorso per titoli, riservato, nella prima attuazione della legge, al personale che abbia acquisito presso il Consiglio nazionale delle ricerche o gli Enti preesistenti, una delle qualifiche di geofisico o di biologo, con equiparazione a grado non inferiore all'ottavo dell'ordinamento gerarchico statale e ne abbia effettivamente esercitate le relative funzioni fino alla data del bando di concorso e, comunque, per almeno tre anni. Il personale nominato in ruolo a seguito del concorso verrà collocato al grado VIII della carriera di aiuto-direttore e conseguirà la promozione al grado VII, qualora abbia maturato almeno otto anni di anzianità, associata all'effettivo esercizio delle relative funzioni, in una delle qualifiche contemplate per l'ammissione al concorso di cui trattasi.

Il personale che presso il Consiglio nazionale delle ricerche o negli Enti preesistenti abbia acquisito una delle qualifiche di assistente biologo o di aiuto ricercatore con equipa-

razione a grado non inferiore al X dell'ordinamento gerarchico statale, e ne abbia effettivamente esercitato le relative funzioni fino alla data del bando di concorso e, comunque, per almeno tre anni, sarà ammesso al concorso per la copertura dei posti della carriera degli sperimentatori del ruolo tecnico superiore di gruppo *A*.

Il personale nominato in ruolo a seguito del concorso di cui sopra sarà collocato al grado X della predetta carriera degli sperimentatori e conseguirà la promozione al grado IX, qualora abbia maturato almeno cinque anni di anzianità, sempre associata all'effettivo esercizio delle relative funzioni, in una delle qualifiche richieste per l'ammissione al concorso.

Per il restante personale attualmente in servizio presso gli Istituti talassografici non v'è prospettiva di sistemazione nei ruoli organici di cui alle tabelle *B* e *C*, essendo esso sprovvisto dei requisiti all'uopo prescritti. Dovendosene prevedere, comunque, la sistemazione, con l'articolo 15 dello schema di disegno di legge, viene stabilito che detto personale, qualora siano soddisfatti i requisiti del servizio continuativo ed effettivo per oltre dieci anni, con una delle qualifiche di disegnatore, di aiuto tecnico, di primo tecnico, di tecnico capo o di capo tecnico, acquisita presso il Consiglio nazionale delle ricerche o gli Enti preesistenti potrà, qualora sussistano gli altri requisiti e condizioni all'uopo richieste dalle disposizioni vigenti in materia, essere collocato nel ruolo speciale transitorio corrispondente al ruolo organico del personale d'ordine di gruppo C; semprechè il personale medesimo risulti in attività di servizio ed in possesso di una delle dette qualifiche alla data del provvedimento di collocamento nel ruolo e risulti, infine, vincitore di apposito concorso per titoli.

Uguale sistemazione nel ruolo speciale transitorio corrispondente al ruolo organico del personale subalterno, viene prevista dall'articolo 16, sotto l'osservanza di limiti e requisiti analoghi a quelli già indicati nell'articolo 15.

Appare evidente che, in tal modo, pur tenendosi nella giusta considerazione il lungo servizio prestato presso il Consiglio nazionale delle ricerche o gli Enti preesistenti, l'Amministrazione risulta pienamente garantita, per ciò che concerne la idoneità del personale che essa andrà ad assumere alle proprie dipendenze.

L'articolo 17 attribuisce al personale nominato nei ruoli organici o collocato nei ruoli speciali transitori un assegno ad *personam*, riassorbibile coi successivi aumenti periodici di importo pari alla eventuale eccedenza dello stipendio corrispondente alle posizioni acquisite presso il Consiglio nazionale delle ricerche sullo stipendio corrispondente al grado conseguito nei ruoli organici od alla posizione assegnata nei ruoli speciali transitori. Infine, col secondo comma dell'articolo 17, si concede al personale nominato nei ruoli organici la abbreviazione di un anno per ciascun periodo di anzianità di servizio stabilito per il conseguimento degli aumenti periodici di stipendio, limitatamente ad un numero di aumenti periodici pari al terzo degli anni di servizio effettivo e continuativo prestato presso il Consiglio nazionale delle ricerche o gli Enti preesistenti: e ciò in analogia a quanto viene praticato per il personale non di ruolo, che consegue la nomina in ruoli organici.

Gli articoli dal 18 al 24 regolano il trattamento di quiescenza attribuito al personale già in servizio presso gli Istituti talassografici, consegua o non consegua esso la sistemazione nei ruoli organici o nei ruoli speciali transitori, in applicazione delle disposizioni transitorie del disegno di legge.

Posto che il personale nominato nei ruoli organici o collocato nei ruoli speciali transitori ha diritto, dalla data di decorrenza della nomina o del collocamento, al trattamento di quiescenza proprio del personale civile dello Stato, stabilito dal testo unico sulle pensioni, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni e aggiunte, l'articolo 18 del disegno di legge consente il riscatto, ai fini di detto trattamento di quiescenza e secondo le normali disposizioni vigenti in materia (articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni e integrazioni), del servizio precedente reso stabilmente dagli interessati agli Istituti talassografici e agli Enti preesistenti.

La facoltà di riscatto di tale servizio risponde alla viva e unanime aspirazione che il personale interessato ha più volte manifestato, trovando eco anche in sede parlamentare, ed

è già stata concessa anche ad altro personale immesso nei ruoli di questo Ministero, e precisamente a quello proveniente dalle ex Cattedre ambulanti di agricoltura (decreto legislativo 29 ottobre 1947, n. 1429).

È da notare, d'altra parte, che il riscatto del medesimo servizio, effettuato alle normali condizioni di cui al citato articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, (pagamento del contributo del 6 per cento sullo stipendio goduto all'atto della presentazione della domanda di riscatto, per ogni anno di servizio riscattato), riduce alquanto l'onerosità della concessione.

In dipendenza dell'ammissione al trattamento di quiescenza statale, con facoltà di riscatto del servizio prestato agli Enti di provenienza, l'articolo 19 del disegno di legge stabilisce l'obbligo, nei riguardi del personale che presso gli Enti stessi era fornito di trattamento assicurativo o di altro trattamento previdenziale, di rimborsare all'Erario, in unica soluzione, il valore economico delle polizze di assicurazione o l'ammontare dei fondi previdenziali accantonati, per la parte corrispondente alle quote di premi o di contributi corrisposti dagli Enti, e ultimamente anche dallo Stato, al fine di mantenere in vita i medesimi trattamenti.

Occorre rilevare che, nello stato di provvisorietà protrattosi dal 1945 con la sospesa sistemazione giuridica ed economica del personale, è stato inpossibile mantenere regolarmente gli accennati trattamenti di quiescenza, non essendo stabilite le rimunerazioni di spettanza degli impiegati, a cui i premi o i contributi dovevano essere commisurati.

In considerazione, d'altra parte, del modesto valore di essi e dell'estinzione che ne era prevista come conseguenza del conferimento al personale dell'ambito trattamento di quiescenza a carico dello Stato, la linea di condotta seguita è stata quella di continuare a corrispondere i premi o contributi in misura invariata, salvo successivo aggiornamento.

Ne è derivato che, per effetto dei successivi incrementi delle retribuzioni corrisposte al personale, l'importo delle ritenute 6 per cento operate sulle medesime, è stato superiore a quello dei premi o contributi di fatto versati per alimentare i rispettivi trattamenti.

Da ciò la disposizione del terzo comma dell'articolo 19 in esame, che sancisce equamente che l'eccedenza delle ritenute operate sulle retribuzioni, rispetto ai premi o contributi versati per i trattamenti di quiescenza, debba essere computata in conto del suddetto contributo del 6 per cento da corrispondere per il riscatto del servizio reso agli Enti.

Il già accennato modesto valore dei trattamenti assicurativi o previdenziali conferiti dagli Enti e l'indubbio interesse del personale ad ottenere il trattamento di quiescenza statale, hanno portato a ritenere di generale convenienza la estinzione dei medesimi trattamenti assicurativi o previdenziali, ed a stabilire conseguentemente, nello stesso articolo 19 (secondo comma), la cessazione di qualsiasi contribuzione per l'ulteriore mantenimento di essi.

In relazione a ciò, il successivo articolo 20 prevede la consegna al personale delle polizze di assicurazione, con facoltà di riscattarle e di mantenerle in vigore a suo esclusivo carico, ovvero la liquidazione dei fondi previdenziali accantonati.

Allo scopo, però, di far salva, in ogni caso, la destinazione dei valori rappresentati dai trattamenti alle finalità previdenziali per le quali furono accumulati, sui valori stessi sono stabiliti vincoli di indisponibilità fino alla cessazione del servizio, ammettendo la possibilità che il personale ne disponga anteriormente per effettuare il rimborso all'Erario connesso al riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza statale, del servizio prestato agli Enti.

L'articolo 21 contempla il caso del personale cessato dal servizio dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, ammettendolo ad usufruire, per il servizio successivo a detta data, della liquidazione dell'indennità prevista per il personale statale non di ruolo dall'articolo 9 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207.

Tale concessione è stata fatta in considerazione del modesto valore, già ripetutamente rilevato, dei trattamenti conferiti dagli Enti, ulteriormente ridotto, nel contenuto economico, dalla svalutazione monetaria del dopoguerra.

Per la stessa considerazione, e al fine di corrispondere a vive istanze di un trattamento più adeguato, detta liquidazione è stata ammessa, su domanda da presentare agli interessati entro un termine stabilito di 180 giorni, anche per il servizio prestato prima dell'entrata in vigore della legge succitata; a condizione che coloro che abbiano fruito di trattamento assicurativo o previdenziale, versino all'Erario, in unica soluzione, le somme riscosse, o di loro spettanza, a titolo di tali trattamenti, per la parte corrispondente, alle quote di premi o di contributi versati dagli Enti.

Il beneficio della liquidazione dell'indennità previsto da detto articolo 21, è esteso, a norma del successivo articolo 22, anche agli aventi diritto del personale deceduto dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, nonchè al personale che cessi dal servizio in data anteriore a quella dei provvedimenti di nomina nei ruoli organici o di collocamento nei ruoli speciali transitori, e agli aventi diritto del personale medesimo in caso di decesso.

Il beneficio è esteso, altresì, (articolo 24) al personale che non trovi sistemazione, in applicazione delle disposizioni del disegno di legge, nei ruoli organici o nei ruoli speciali transitori.

La trattazione in distinti articoli dei singoli casi suesposti di cessazione del personale dal servizio, risponde all'esigenza di stabilire date diverse di decorrenza del termine di 180 giorni fissato per la presentazione delle domande da parte degli interessati.

È opportuno far rilevare che l'onere per dette liquidazioni di indennità è di entità trascurabile, dato il numero minimo degli interessati, che attualmente è di 2 soltanto.

L'articolo 23 del disegno di legge sancisce la soppressione del fondo pensioni già costituito a norma dell'articolo 33 del regolamento interno del R. comitato talassografico italiano, approvato con regio decreto 15 novembre 1910, n. 837, e l'incameramento del patrimonio da parte dello Stato, il quale assume l'onere di corrispondere, sulla base delle norme vigenti per il trattamento di quiescenza degli impiegati civili statali, tutte le pensioni liquidate o da liquidare a carico del medesimo fondo;

È da precisare, al riguardo, che soltanto un ristretto numero di unità di personale degli Istituti conseguì, ai sensi della sopracitata disposizione regolamentare, il diritto al trattamento di pensione a condizioni uguali a quelle previste per i dipendenti statali, dovendo il fondo istituito assicurare appunto la liquidazione di tale trattamento.

L'amministrazione del fondo fu curata dal Comitato talassografico italiano fino al 31 dicembre 1939, e quindi trasferita al Consiglio nazionale delle ricerche, di cui lo stesso Comitato era entrato a far parte in forza della legge 20 novembre 1939, n. 2092.

Il Consiglio nazionale delle ricerche, secondo gli accordi intervenuti all'atto del passaggio degli Istituti talassografici nell'ambito di questo Ministero, ha mantenuto provvisoriamente l'amministrazione del fondo, che ad esso è tuttora affidata.

L'amministrazione stessa, però, non ha potuto più avere regolare svolgimento, perchè, nell'accennato stato di provvisorietà protrattosi dal 1945, al fondo non vennero fatte affluire le ritenute 6 per cento operate sulle retribuzioni degli impiegati interessati (le quali furono invece versate in conto entrate del Tesoro) nè vennero effettuati, se non in limitatissima misura, apporti integrativi straordinari, come si sarebbe reso necessario in relazione alla svalutazione sempre maggiore della moneta e al conseguente aumento dell'importo nominale delle pensioni gravanti sullo stesso fondo.

Ciò stante, avendo il Consiglio nazionale delle ricerche continuato a corrispondere due pensioni liquidate alle vedove di impiegati deceduti, il fondo, già costituito di un limitato importo liquido e di titoli di rendita pubblica per nominali lire 795.000, è venuto quasi interamente ad esaurirsi, nonostante il versamento di due apporti integrativi di lire 500.000 ciascuno, dovuti effettuare, in via straordinaria, da questo Ministero, su urgente richiesta del Consiglio nazionale delle ricerche, per evitare la sospensione del pagamento delle pensioni alle due vedove.

Deve considerarsi che, oltre le due pensioni di riversibilità anzidette, ed una terza non ancora liquidata ad altra vedova di un funzionario deceduto recentemente (il valoroso prof. Francesco Vercelli, esimio scienziato di

notorietà internazionale nel campo della talassografia), verrebbero in futuro a gravare sul fondo le pensioni di altri quattro funzionari attualmente in servizio.

In tale stato di cose e fermo l'impegno assunto dagli Istituti nei confronti del personale in questione, la disposta devoluzione del fondo allo Stato e l'assunzione a carico di questo della corresponsione delle pensioni, risponde alla necessità di assicurare l'osservanza di detto impegno, senza che il conseguente aggravio finanziario risulti sostanzialmente diverso da quello che comporterebbe la reintegrazione del fondo pensioni.

Con le disposizioni finali si estendono agli Istituti talassografici le norme vigenti per gli Istituti di Sperimentazione agraria, per tutto quanto non è previsto e diversamente disciplinato dal disegno di legge. Ciò perchè la natura dell'attività degli Istituti talassografici, del tutto analoga a quella degli Istituti di sperimentazione agraria, fa sì che le norme preordinate per questi ultimi, specie per quanto concerne il reclutamento e la carriera del personale, ben si addicano ai primi.

Per quanto concerne la spesa – che si concreta in somma di modesta entità – si è provveduto ad indicare da quale fonte verranno tratti i mezzi occorrenti a fronteggiarla.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Gli Istituti talassografici di cui all'articolo 27, primo comma, del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, enti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza ed alla tutela del Ministero della agricoltura e delle foreste, assumono la denominazione di Istituti sperimentali talassografici. Essi hanno il compito di effettuare indagini scientifiche sulla natura fisica, chimica e biologica dei mari, allo scopo di contribuire alla migliore conoscenza dei problemi che interessano il più efficiente e produttivo sviluppo dell'industria della pesca nel quadro delle necessità economiche ed alimentari della Nazione.

Art. 2.

Gli Istituti di cui all'articolo precedente provvedono ai propri fini ed al proprio funzionamento:

a) con le rendite del proprio patrimonio;

b) con un contributo statale gravante sul fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'incremento e la disciplina della pesca la cui misura viene stabilita, per ciascun Istituto, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;

c) con gli eventuali proventi delle proprie attività;

d) con i fondi provenienti da lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi di enti pubblici o di privati.

Art. 3.

All'amministrazione di ciascun Istituto sperimentale talassografico provvede un Consiglio nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, composto da:

a) un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

b) un funzionario del Ministero del tesoro;

c) da tre esperti scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste sceglie il presidente del Consiglio di amministrzione fra i componenti del Consiglio medesimo.

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica un triennio e possono essere riconfermati. Qualunque sia l'epoca in cui venga nominato il Consiglio di amministrazione, il triennio decorre per i componenti dal 1° gennaio dell'anno durante il quale è avvenuta la nomina.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa, con voto consultivo, il Direttore dell'Istituto.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione delibera su tutti gli argomenti che riguardano l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Istituto. In particolare, esso è tenuto a deliberare, nei termini di tempo indicati nel successivo articolo 8, il bilancio preventivo di ciascun esercizio, le eventuali variazioni di esso, occorrenti durante il corso della gestione annuale, ed il conto consuntivo.

Art. 5.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e può adottare, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di urgenza riferendone al Consiglio, per la ratifica, nella prima adunanza successiva.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, quando, richiamato all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni di carattere legislativo o regolamentare, persista nel violarli, o quando l'insufficienza della sua azione o altre circostanze determinino l'irregolare funzionamento dell'Ente od ostacolino l'attuazione dei suoi fini istituzionali.

In caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, la gestione straordinaria dello

Istituto è affidata ad un Commissario straordinario, nominato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Al Commissario può essere corrisposta, a carico dell'Istituto, una indennità la cui misura sarà determinata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 7.

Il riscontro della gestione di ciascun Istituto sperimentale talassografico è effettuato da un Collegio di tre revisori. Due revisori sono scelti tra i funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il terzo, cui spetta la presidenza del collegio, fra i funzionari della ragioneria generale dello Stato.

Il Collegio dei revisori è nominato per la durata di un triennio con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste e può, alla scadenza, essere riconfermato.

I revisori esaminano e riferiscono sui progetti di bilancio preventivo e sul conto consuntivo e compiono tutte le verifiche ritenute necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto al cui riscontro sono preposti.

Art. 8.

L'esercizio finanziario degli Istituti sperimentali talassografici comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio di amministrazione viene trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, unitamente alla relazione del collegio dei revisori, due mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario al quale si riferisce.

Entro il 15 febbraio il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente è sottoposto al Collegio dei revisori che, entro il 15 marzo, presenta la sua relazione. Il rendiconto consuntivo e la relazione del Collegio dei revisori sono sottoposti, entro il mese di marzo, al Consiglio di amministrazione, che li invia, con le sue deliberazioni, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il mese di aprile.

Il consuntivo è approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La gestione degli Istituti sperimentali talassografici, deve svolgersi con l'osservanza delle norme di apposito regolamento amministrativo contabile da emanare mediante decreto del Ministero per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 9.

Alle esigenze funzionali degli Istituti sperimentali talassografici si provvede mediante:

a) personale del ruolo tecnico superiore, personale del ruolo degli esperti e personale del ruolo tecnico subalterno, di cui alle tabelle *A*, *B* e *C*, allegate alla presente legge, vistate dal Ministro per l'agricoltura e le foreste e dal Ministro per il tesoro, le quali sostituiscono, rispettivamente, la tabella VII allegata al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502 e le tabelle *H* e *I* allegate al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489;

b) segretari contabili, personale d'ordine e personale subalterno, appartenenti rispettivamente ai ruoli di cui alla tabella IV, V e VI allegate al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, ferme restando le attuali rispettive dotazioni organiche; oppure mediante personale degli attuali ruoli speciali transitori di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e alla legge 5 giugno 1951, n. 376, corrispondenti ai ruoli organici dei segretari contabili (gruppo *B*), del personale d'ordine (gruppo *C*), di cui alle tabelle IV e V allegate al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, nonchè del personale dell'attuale ruolo speciale transitorio corrispondente al ruolo organico del personale tecnico subalterno di cui alla tabella *C* annessa alla presente legge.

Art. 10.

I posti di grado iniziale del ruolo degli esperti di cui alla allegata tabella *B*, riservati agli Istituti sperimentali talassografici, sono conferiti mediante concorso pubblico per esami da espletare con l'osservanza delle norme all'uopo vigenti per gli Istituti di sperimentazione agraria, tra coloro che, oltre al possesso dei prescritti requisiti, siano provvisti di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di Istituto nautico, sezione capitani e sezione macchinisti;

diploma di maturità scientifica – diploma di Istituto tecnico industriale, sezione elettromeccanici.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 11.

Nella prima attuazione della presente legge, i posti istituiti nei ruoli organici di cui alle allegate tabelle *A*, *B* e *C* per gli Istituti sperimentali talassografici, sono conferiti mediante concorsi per titoli da espletare, secondo le norme dei successivi articoli, tra il personale che, proveniente con rapporto stabile d'impiego dal Consiglio nazionale delle ricerche, presti servizio presso gli Istituti medesimi.

Per la partecipazione ai concorsi di cui al precedente comma, si osservano le disposizioni vigenti al medesimo titolo per l'immissione nei ruoli organici del personale degli Istituti di sperimentazione agraria prescindendo dal limite massimo di età.

Art. 12.

Al concorso per la copertura dei posti della carriera di direttore ordinario del ruolo tecnico superiore di gruppo *A* è ammesso il personale che abbia acquisito presso il Consiglio nazionale delle ricerche o gli enti preesistenti una delle qualifiche di direttore, di geofisico capo, di biologo specialista capo o chimico capo, con equiparazione al grado non inferiore al VII dell'ordinamento gerarchico statale, e ne abbia effettivamente esercitato le relative funzioni fino alla data del bando di concorso e, comunque, per almeno cinque anni.

Il personale nominato in ruolo a seguito del concorso di cui al comma precedente è collocato al grado VI della predetta carriera di direttore ordinario e consegue la promozione al grado V qualora abbia maturato almeno otto anni di anzianità, associata all'effettivo esercizio delle relative funzioni, in una delle qualifiche contemplate dal comma medesimo e, successivamente, la promozione al grado IV se detta anzianità, sempre associata all'effettivo esercizio delle relative funzioni, sia superiore agli anni dodici.

Art. 13.

Al concorso per la copertura dei posti della carriera di aiuto direttore del ruolo tecnico superiore di gruppo *A* è ammesso il personale che abbia acquisito presso il Consiglio nazionale delle ricerche o gli enti preesistenti, una delle qualifiche di geofisico o di biologo, con equiparazione a grado non inferiore all'VIII dello ordinamento gerarchico statale, e ne abbia effettivamente esercitato le relative funzioni fino alla data del bando di concorso e, comunque per almeno tre anni.

Il personale nominato in ruolo a seguito del concorso di cui al comma precedente è collocato al grado VIII della predetta carriera di aiuto direttore e consegue la promozione al grado VII qualora abbia maturato almeno otto anni di anzianità, associata all'effettivo esercizio delle relative funzioni, in una delle qualifiche contemplate dal comma medesimo.

Art. 14.

Al concorso per la copertura dei posti della carriera degli sperimentatori del ruolo tecnico superiore di gruppo *A* è ammesso il personale che abbia acquisito presso il Consiglio nazionale delle ricerche e gli enti preesistenti una delle qualifiche di assistente biologo o di aiuto ricercatore con equiparazione a grado non inferiore al X dell'ordinamento gerarchico statale, e ne abbia effettivamente esercitato le relative funzioni fino alla data del bando di concorso, e, comunque, per almeno tre anni.

Il personale nominato in ruolo a seguito del concorso di cui al comma precedente è collocato al grado X della predetta carriera degli sperimentatori e consegue la promozione al grado IX qualora abbia maturato almeno cinque anni di anzianità, associata all'effettivo esercizio delle relative funzioni, in una delle qualifiche contemplate dal comma medesimo.

Art. 15.

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge trovasi in servizio continuativo ed effettivo da oltre dieci anni, con una delle qualifiche di disegnatore, di aiuto tecnico, di primo tecnico, di tecnico capo o di

capo tecnico, acquisita presso il Consiglio nazionale delle ricerche o gli enti preesistenti, può essere, qualora sussistano gli altri requisiti e condizioni all'uopo richiesti dalle disposizioni vigenti in materia, collocato nel ruolo speciale transitorio di cui al precedente articolo 9, lettera *b*), corrispondente al ruolo organico del personale d'ordine di gruppo *C*, semprechè detto personale risulti in attività di servizio, sia in possesso di una delle predette qualifiche anche alla data del provvedimento di collocamento nel ruolo medesimo e risulti vincitore di apposito concorso per titoli.

Art. 16.

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge trovasi in servizio continuativo ed effettivo da oltre dieci anni, con qualifica tecnica-subalterna, acquisita presso il Consiglio nazionale delle ricerche o gli enti preesistenti, può essere, qualora sussistano gli altri requisiti e condizioni all'uopo richieste dalle disposizioni vigenti in materia, collocato nel ruolo speciale transitorio di cui al precedente articolo 9, lettera *b*), corrispondente al ruolo organico del personale tecnico subalterno degli Istituti di sperimentazione agraria, semprechè detto personale risulti in attività di servizio, sia in possesso della predetta qualifica anche alla data del provvedimento nel ruolo medesimo e risulti vincitore di apposito concorso per titoli.

Art. 17.

Il personale nominato nei ruoli organici o collocato nei ruoli speciali transitori a norma dei precedenti articoli conserva, a titolo di assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi aumenti del relativo trattamento economico, l'eventuale eccedenza dello stipendio del quale, avuto riguardo alle posizioni acquisite presso il Consiglio nazionale delle ricerche, risulti provvisto anche alla data di entrata in vigore della presente legge rispetto a quello conseguito in base alla nomina od al collocamento nei predetti ruoli speciali transitori.

Al personale nominato nei ruoli organici a norma dei precedenti articoli è concessa la abbreviazione di un anno per ciascun periodo di anzianità di servizio stabilito per conseguire gli aumenti periodici di stipendio, limitatamente a un numero di aumenti periodici uguale al terzo degli anni di servizio effettivo e continuativo prestato presso il Consiglio nazionale delle ricerche o gli enti preesistenti.

Art. 18.

Il personale degli Istituti talassografici nominato nei ruoli organici o collocato nei ruoli speciali transitori, a norma della presente legge può riscattare ai fini del trattamento di quiescenza, secondo le disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni e integrazioni, il servizio reso stabilmente presso gli Istituti talassografici o presso gli Enti preesistenti fino alla data da cui decorre la nomina o il collocamento nei ruoli anzidetti.

Art. 19.

Per avvalersi delle disposizioni del precedente articolo, il personale che era fornito presso gli Istituti talassografici o presso gli Enti preesistenti di trattamento assicurativo o di altro trattamento previdenziale, è tenuto a rimborsare all'Erario, in unica soluzione, il valore economico delle polizze di assicurazione o l'ammontare dei fondi previdenziali accantonati, per la parte corrispondente alle quote di premi o di contributi corrisposti dalla Amministrazione per il periodo di servizio che viene riscattato.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa qualsiasi contribuzione per il mantenimento dei predetti trattamenti assicurativi o previdenziali.

In conto del contributo di riscatto del 6 per cento che il personale deve versare all'Erario ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, è computato l'importo delle ritenute effettuate per il trattamento di quiescenza sulle retribuzioni del personale stesso nel periodo intercorso tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo 1° marzo

1945, n. 82, e quella di entrata in vigore della presente legge, limitatamente però alla parte di tale importo eccedente la somma delle quote di premi o di contributi versate per alimentare i predetti trattamenti assicurativi o previdenziali. In conto del medesimo contributo è anche da computare l'intero importo delle ritenute per il trattamento di quiescenza che vengano effettuate sulle retribuzioni del personale nel periodo intercedente tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di decorrenza della nomina nei ruoli organici o del collocamento nei ruoli speciali transitori.

Art. 20.

Il personale degli Istituti talassografici provvisto di trattamento assicurativo o di altro trattamento previdenziale può ottenere, a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge, la consegna delle polizze di assicurazione, con facoltà di riscattarle o di mantenerle in vigore a suo esclusivo carico, ovvero la liquidazione dei fondi previdenziali accantonati.

La consegna delle polizze è condizionata all'apposizione di vincolo di indisponibilità, fino alla cessazione dal servizio, per il valore economico della totalità dei premi versati fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

In caso di riscatto delle polizze l'importo realizzato resterà accantonato presso l'Istituto assicuratore in deposito fruttifero, o sarà altrimenti reimpiegato previo nulla osta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fermo restando il vincolo di indisponibilità fino alla data di cessazione dal servizio.

Nel caso di liquidazione dei fondi previdenziali il relativo importo sarà parimenti reimpiegato, previo nulla osta del Ministero della agricoltura e delle foreste, fermo restando il vincolo di indisponibilità fino alla data di cessazione dal servizio.

Per il personale che si avvale delle disposizioni del precedente articolo 18 la revoca dei vincoli anzidetti sarà disposta dall'Amministrazione all'atto del rimborso indicato al primo comma dell'articolo 19 della presente legge.

Art. 21.

Al personale degli Istituti talassografici che sia cessato dal servizio nel periodo intercorso fra la data di entrata in vigore del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, e la data di entrata in vigore della presente legge, compete per il periodo stesso la liquidazione della indennità prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207. Tale liquidazione è subordinata, per il personale che era provvisto di trattamento assicurativo o previdenziale, al rimborso all'Erario, in unica soluzione, delle quote di premi o di contributi che siano state versate dall'Amministrazione per il suddetto trattamento assicurativo o previdenziale a partire dalla data di entrata in vigore del citato decreto n. 82.

La liquidazione dell'indennità di cui al precedente comma si effettua, a domanda dell'interessato, avendo riguardo anche al servizio reso agli Istituti talassografici e agli Enti preesistenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, a condizione che il personale che presso gli Istituti e gli Enti predetti era fornito di trattamento assicurativo o previdenziale versi all'Erario, in unica soluzione, le somme riscosse e spettanti a titolo di detti trattamenti per la parte afferente alle quote di premi o di contributi versati dagli Istituti o dagli Enti.

Le domande di cui al comma precedente devono essere presentate al Ministero della agricoltura e delle foreste entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza.

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'assicurazione obbligatoria con l'Istituto nazionale della previdenza sociale non costituisce trattamento assicurativo o previdenziale.

Art. 22.

Le disposizioni del precedente articolo 21 si applicano anche nei confronti degli aventi diritto del personale deceduto nel periodo intercorso tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, e quella di entrata in vigore della presente legge.

Gli aventi diritto alla liquidazione dell'indennità sono quelli indicati nell'articolo 9, comma terzo del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207.

Le disposizioni del precedente articolo 21 si applicano, altresì, nei confronti del personale che cessi dal servizio in data anteriore a quella dei provvedimenti di nomina nei ruoli organici o di collocamento nei ruoli speciali transitori, nonchè agli aventi diritto alla liquidazione della indennità, in caso di morte del personale stesso.

Per gli interessati all'applicazione del precedente comma, il termine di 180 giorni previsto dal terzo comma di detto articolo 21, decorre dalla data della cessazione dal servizio o dalla morte del dante causa.

Art. 23.

Il fondo pensioni costituito ai sensi dell'articolo 33 del regolamento interno del R. Comitato talassografico italiano, approvato con regio decreto 15 novembre 1910, n. 837, è soppresso dalla data di entrata in vigore della presente legge e il suo patrimonio è incamerato dallo Stato nella situazione di fatto e di diritto in cui trovasi.

Lo Stato assume l'onere, sulla base delle norme vigenti per il trattamento di quiescenza degli impiegati civili statali, di tutte le pensioni liquidate o da liquidarsi a carico del fondo di cui al precedente comma, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 24.

Il personale degli Istituti talassografici che, a norma della presente legge, non trovi sistemazione nei ruoli organici e nei ruoli speciali transitori, ha diritto di ottenere, all'atto della cessazione dal servizio, la liquidazione dell'indennità di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207 con le limitazioni e modalità previste dal precedente articolo 21.

Per tale personale, il termine di 180 giorni previsto dal 3° comma di detto articolo 21, decorre dalla data di cessazione dal servizio.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 25.

Per tutto quanto non risulta esplicitamente previsto dalla presente legge si osservano le disposizioni vigenti al medesimo titolo per gli Istituti di sperimentazione agraria.

Art. 26.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, in contrasto od incompatibili con quelle della presente legge, sono abrogate.

Art. 27.

Alla maggiore spesa di lire 16 milioni per l'attuazione della presente legge si provvede per l'esercizio finanziario 1953-54 mediante riduzione, per somma di uguale importo, dello stanziamento del capitolo 15 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste relativo all'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA *A*.

PERSONALE TECNICO SUPERIORE DEGLI ISTITUTI DI SPERIMENTAZIONE AGRARIA E DEGLI ISTITUTI SPERIMENTALI TALASSOGRAFICI (Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti	
I)	4° Direttore ordinario di 1ª classe 5° Direttore ordinario di 2ª classe 6° Direttore ordinario di 3ª classe 7° Direttore straordinario	31	(1)
II)	7° Aiuto direttore di 1ª classe 8° Aiuto direttore di 2ª classe	84	(2)
	9° Sperimentatori di 1ª classe 10° Sperimentatori di 2ª classe	114	(3)
	Totale	229	

TABELLA *B*.

RUOLO DEGLI ESPERTI (Gruppo *B*)

Grado	Numero dei posti	
8° Esperti di 1ª classe	6	(4)
9° Esperti di 2ª classe	11	(4)
10° Esperti di 3ª classe 11° Esperti di 4ª classe	18	(6)
Totale	35	

TABELLA *C*.

RUOLO DEL PERSONALE TECNICO SUBALTERNO

	Numero dei posti	
Preparatore	30	(7) (8)
Bidello	60	(9)
Totale	90	

IL MINISTRO PER IL TESORO.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE.

(1) Dei quali 3 riservati al personale degli Istituti sperimentali talassografici.
(2) Dei quali 4 riservati al personale degli Istituti sperimentali talassografici.
(3) Dei quali 4 riservati al personale degli Istituti sperimentali talassografici.
(4) Dei quali 1 riservato al personale degli Istituti sperimentali talassografici.
(5) Dei quali 2 riservati al personale degli Istituti sperimentali talassografici.
(6) Dei quali 4 riservati al personale degli Istituti sperimentali talassografici.
(7) Dei quali 2 riservati al personale degli Istituti sperimentali talassografici.
(8) I preparatori fruiscono del trattamento economico attribuito dal precedente ordinamento ai tecnici delle R. Stazioni sperimentali agrarie.
(9) Dei quali 2 riservati al personale degli Istituti sperimentali talassografici.